



Statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in conformità alle Leggi vigenti l'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, denominata in forma abbreviata "ACB", con sede in Milano - Via Luigi Majno 40 (d'ora in avanti anche l'"**Associazione**" o "**ACB**").

L'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l'unica proprietaria del nome e della sigla ACB, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati (d'ora in avanti, gli "**Associati**") nell'esercizio della loro attività, finché perdura il vincolo associativo, secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi e di lucro.

L'Associazione ha per scopo:

- A. Rappresentare e tutelare gli Associati, in particolare:
 - in ogni sede, ente, organo, autorità, organizzazione, sia nazionale che internazionale, in cui siano coinvolti direttamente e indirettamente gli interessi degli Associati, tutelando gli interessi degli Associati stessi;
 - dinanzi ad ogni autorità preposta direttamente o indirettamente all'attività degli Associati.
- B. Adoperarsi per l'approfondimento e la diffusione della cultura assicurativa e previdenziali, ed a tale fine:
 - incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi e tematiche assicurative e previdenziali in genere;
 - promuovere ed organizzare corsi di formazione e qualificazione professionale, convegni, seminari e workshop;
- C. Sostenere gli Associati nell'esercizio della propria attività professionale, anche attraverso la prestazione di specifici servizi agli Associati, ed a tale fine:
 - proporre e sostenere iniziative che mirino a rendere il servizio assicurativo più aderente alle

esigenze della clientela di ciascun Associato;

- fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- mantenere un continuo rapporto di collegamento informativo a mezzo di strumenti quali circolari, fogli, notizie, organi di stampa della Associazione e simili, con gli Associati e con tutti i Brokers iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, ovvero altro albo o registro sostitutivi regolarmente istituiti;
- svolgere ogni attività, anche arbitrale, nell'interesse degli Associati.

I servizi possono essere resi agli Associati sia direttamente che indirettamente attraverso Società all'uopo costituite o soggetti terzi.

- D. Redigere, aggiornare e vigilare sul rispetto di un Codice Deontologico di Autoregolamentazione professionale (il "Codice Deontologico") applicabile nell'esercizio dell'attività, nei rapporti con i clienti, nei rapporti con gli altri Associati e nei rapporti con gli assicuratori.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 33.

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Può far parte dell'Associazione chi, persona fisica, impresa individuale o persona giuridica iscritta al R.U.I. (Registro Unico Intermediari di assicurazione e riassicurazione, o altro albo o registro sostitutivi regolarmente istituiti), alle Sezioni B od E e quale incaricata di un intermediario appartenente alla sezione B ed in vigenza di tale incarico, eserciti stabilmente attività di intermediazione assicurativa secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nonché qualsiasi persona fisica, impresa individuale o persona giuridica iscritta al Registro di un Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi persona fisica, impresa individuale o persona giuridica iscritta al Registro di qualsiasi altro Paese che riservi trattamento di reciprocità ai brokers italiani, nonché, in via temporanea, qualsiasi persona fisica, impresa individuale o persona giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti abbia in corso domanda di iscrizione al R.U.I., o altro albo o registro sostitutivi regolarmente istituiti.

Gli Associati dell'Associazione possono essere:

- **ASSOCIATI ORDINARI**
Persona fisica, impresa individuale o persona giuridica in possesso dei requisiti sopra descritti. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa.
- **ASSOCIATI ONORARI**
Coloro che, anche se non iscritti nel R.U.I., per particolari meriti sono proclamati tali dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati onorari prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche nell'Associazione stessa, non hanno diritto di voto e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

- **ASSOCIATI SOSTENITORI**
Possono essere Associati sostenitori le persone fisiche, le imprese individuali o le persone giuridiche, anche non iscritte nel R.U.I., che sostengono, favoriscono, danno appoggio allo sviluppo dell'Associazione e versano una quota fissa stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere candidati agli organi istituzionali dell'Associazione. L'Associato sostenitore può usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, anche per il tramite di soggetti terzi o società all'uopo costituite, secondo le disposizioni di tempo in tempo emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

Le domande di iscrizione, presentate dalla persona fisica, dal titolare dell'impresa individuale e/o dal legale rappresentante della persona giuridica al Presidente di ACB, sono esaminate ed approvate a maggioranza dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della domanda, sia ritenuta utile dal Collegio dei Probiviri. All'atto dell'ammissione l'Associato, se persona giuridica, ha l'obbligo di comunicare il nominativo di chi lo rappresenterà. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative (il Codice Deontologico), e tutti sono tenuti ad accettare e rispettare lo statuto ed il Codice Deontologico, compresi altri eventuali regolamenti interni dovessero venire istituiti.

La qualità di Associato si perde:

- per recesso: l'Associato che volesse interrompere il rapporto con l'Associazione deve darne comunicazione per raccomandata A.R. o PEC al Presidente dell'Associazione stessa; gli effetti del recesso decorrono dalla data di ricezione della comunicazione fatta dall'Associato.
- per mancata corresponsione della quota associativa come da articoli 6 ed 8 che seguono, a seguito di delibera di esclusione del Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Presidente dell'Associazione;
- per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Presidente dell'Associazione a seguito di constatata grave violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- per il venir meno dell'iscrizione al R.U.I. Sezione B od E, o per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto.

L'Associato che viene espulso o che cessa di essere Associato dell'Associazione rimane responsabile del pagamento della quota associativa per l'anno in corso e resta responsabile degli eventuali debiti nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni Associato è tenuto a versare una Quota Associativa

annuale per sostenere gli obiettivi e le attività dell'Associazione.

La Quota Associativa è composta da un contributo fisso ed un contributo variabile.

La misura del contributo fisso è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo variabile è stabilito dall'Assemblea degli Associati ed è costituito da una percentuale da calcolarsi sull'ammontare globale dei ricavi derivanti dall'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, costituiti dalle provvigioni lorde percepite dall'intermediario, nonché da attività ad essa accessorie e/o strumentali, dichiarati annualmente all'Associazione. Tale contributo aggiuntivo prevede un limite minimo ed un massimo stabilito per categorie di Associati dall'Assemblea.

Il limite minimo e massimo del contributo, in assenza di modifiche, si intendono aggiornati ogni biennio con un incremento pari al variare dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati durante lo stesso periodo e segnatamente la prima volta il 1 gennaio 2024 ed in seguito il 1 gennaio di ogni biennio successivo.

La Quota Associativa è dovuta per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione; tuttavia, se la domanda di iscrizione perviene in data successiva al **1° settembre**, la Quota Associativa è dovuta nella misura del 50%.

Gli Associati sono tenuti a versare anticipatamente la Quota Associativa annuale per l'anno successivo, entro il **1° dicembre** di ogni anno.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'Associazione, ma egli non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa.

ART. 7 - DIRITTI DI VOTO DEGLI ASSOCIATI

Salvo quanto previsto dall'art. 4 ogni Associato in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad esprimere un voto in assemblea, anche tramite delega scritta conferita ad altro soggetto come previsto al successivo art. 13.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'esercizio dei diritti statutari, compreso l'accesso alle informazioni reperibili sull'area riservata del sito internet, ai servizi e alle convenzioni stipulate dall'Associazione, spetta agli Associati che sono in regola con il pagamento della Quota Associativa.

In particolare, l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento della Quota Associativa nei termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

Qualora la Quota Associativa non venga versata entro il termine del **1° febbraio**, l'Associato è escluso dall'Associazione, previa delibera del Collegio dei Probiviri, con facoltà per ACB di procedere in via giudiziaria per il recupero del credito vantato a titolo di quota/e associativa/e non pagata/e in assenza di regolare recesso.

L'ammissione all'Associazione e la conseguente qualità di Associato implica automaticamente:

- l'integrale accettazione del presente Statuto, che è consultabile in sede di iscrizione e rimane sempre disponibile per la relativa consultazione sul sito dell'Associazione;
- la tenuta di una condotta fedele ai principi, ai valori ed alle regole del Codice Deontologico;

- la tenuta di una condotta conforme alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché agli impegni dalla stessa assunti nell'interesse della categoria nei confronti di autorità, enti, altre associazioni di categoria o sindacali e di ogni terzo in genere.

ART. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI

Quando un organo dell'Associazione o un Associato riscontri una inosservanza degli obblighi facenti carico agli Associati o un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, può richiedere per iscritto al Presidente di rimetterne l'esame al Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'Associato interessato, invitandolo a presentare entro venti giorni le proprie deduzioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine il Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, l'Associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constatati l'esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell'Associato a seconda della gravità del caso (ma fermo restando quanto previsto per la mancata corresponsione dei contributi) una delle seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei relativi doveri;
- l'esclusione dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla delibera deve darne comunicazione scritta all'Associato interessato ed al Presidente dell'Associazione. L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta. Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sul ricorso in occasione della prima riunione successiva.

ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- Il/i Presidente/i Onorario/i;
- il Comitato di Presidenza;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Segreteria Generale;
- le Delegazioni di Area;
- le Delegazioni Regionali.

ART.11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati. In particolare spetta all'Assemblea:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché i Revisori dei Conti;
- definire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dal successivo art. 14;
- deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico finanziario annuale, unitamente alle relazioni del Consiglio

Direttivo e dei Revisori;

- deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi sociali ed eventualmente dai singoli Associati;
- approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari degli Associati ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6;
- deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la costituzione di società e la fusione o la partecipazione in altre associazioni;
- attribuire la nomina onorifica di Presidente onorario su proposta del Consiglio direttivo, conformemente a quanto previsto al successivo art. 18;
- attribuire la nomina onorifica di Associato onorario su proposta del Consiglio direttivo, conformemente a quanto previsto al successivo art. 18.

ART.12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di impedimento dello stesso, di un Vicepresidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta un numero di Associati titolari di almeno un terzo dei voti complessivi.

L'ordine del giorno dell'Assemblea, che funge da avviso di convocazione, comprende gli argomenti deliberati dal Consiglio Direttivo, o che siano stati proposti da almeno un terzo degli Associati almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. L'ordine del giorno deve menzionare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea. Un argomento che non sia all'ordine del giorno può essere discusso se approvato all'unanimità degli Associati presenti o rappresentati in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Associato con raccomandata, PEC, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, da spedirsi almeno venti giorni prima della data di convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di due ore e non più di trenta giorni l'una dall'altra.

ART.13 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita (fatto salvo quanto previsto per le delibere sotto specificate) in prima convocazione quando siano presenti un numero di Associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e dei voti ad essi spettanti. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quanto segue.

Le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.

Le società associate partecipano all'assemblea nella persona del loro legale rappresentante. Il legale rappresentante può delegare per iscritto altro partecipante alla compagine societaria o proprio dipendente con funzioni direttive per la partecipazione

all'Assemblea.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati mediante delega scritta.

Nessun Associato potrà essere destinatario di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente con più anzianità di adesione all'Associazione tra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Le votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per le delibere riguardanti persone o aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'Assemblea stessa, anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la possibilità per gli Associati di partecipare mediante videoconferenza all'Assemblea, per mezzo di una piattaforma individuata e messa a disposizione da ACB, che garantisca la possibilità di verificare la capacità e l'identità dell'Associato o del suo rappresentante: la partecipazione mediante videoconferenza è valida ai fini della sussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo.

Al fine di quanto precede, fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla legge, la piattaforma digitale deve consentire ai partecipanti almeno di essere informati direttamente, contemporaneamente e in via continuativa delle discussioni all'interno dell'Assemblea e di esercitare il diritto di voto su tutti gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

La piattaforma digitale deve altresì consentire agli Associati di partecipare alle deliberazioni e di porre domande, a meno che il Consiglio Direttivo non motivi nell'avviso di convocazione dell'Assemblea la mancanza di tale mezzo elettronico di comunicazione, fornendo una descrizione chiara e precisa delle modalità di partecipazione a distanza (rendendo accessibili tali procedure anche sul sito internet dell'Associazione).

Nell'organizzare l'Assemblea degli Associati in videoconferenza l'Associazione garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e diritto all'immagine.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente con più anzianità di adesione all'Associazione tra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa, che dirige ed assicura lo svolgimento dei dibattiti, convoca le votazioni e ne proclama i risultati. Le votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per le delibere riguardanti persone o aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto, alla chiusura dell'Assemblea Generale. Le candidature devono pervenire entro e non oltre un mese prima della data dell'Assemblea.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale (che dovrà menzionare qualsiasi problema tecnico e/o incidente che abbia impedito o interrotto la eventuale partecipazione mediante videoconferenza all'Assemblea o al voto), sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'Assemblea stessa, anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa.

Qualsiasi decisione dell'Assemblea deve essere portata all'attenzione di tutti gli Associati dell'associazione tramite lettera o e-mail ed i relativi verbali sono accessibili in formato elettronico nell'area riservata del sito internet di ACB e vengono conservati in un apposito registro tenuto presso la sede dell'Associazione.

ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di diciotto membri. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno.

ART.15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- b) stipulare accordi e contratti collettivi;
- c) designare i rappresentanti dell'Associazione in enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- d) designare i componenti ed i Presidenti delle commissioni;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente;
- f) decidere sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- g) conferire incarichi professionali;
- h) approvare i preventivi annui di spesa, nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- i) curare in genere, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- j) nominare tra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti conformemente a quanto previsto al successivo art.17;
- k) costituire la Giunta Esecutiva, determinandone le attribuzioni;
- l) determinare l'ammontare del contributo associativo come previsto dall'art. 6 che precede;
- m) approvare il Codice Deontologico professionale da sottoporre all'Assemblea;
- n) aprire sedi secondarie e costituire delegazioni;
- o) nominare il Segretario Generale anche tra i non appartenenti all'Associazione;
- p) trasferire la sede legale dell'Associazione;
- q) conferire incarichi al Comitato Tecnico Scientifico, gruppi di lavoro e a commissioni appositamente create al suo interno, che riferiranno al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può trasferire parte delle proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva.

ART.16 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impedimento, da un Vicepresidente, con lettera raccomandata, PEC o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente con più anzianità di adesione all'Associazione o, in loro assenza, dal Consigliere con più anzianità di adesione all'Associazione. Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta, anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i Revisori, il Presidente del Collegio dei Probiviri. Ogni membro del Consiglio

Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere del Consiglio sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando, in caso di urgenza, il Presidente desidera ottenere il parere dei membri del Consiglio Direttivo senza tuttavia tenere una riunione del Consiglio, può consultare i membri per corrispondenza, posta elettronica o videoconferenza registrata. Ogni proposta è adottata purché riceva il sostegno della maggioranza dei membri che si siano espressi entro un congruo termine stabilito. L'esito di tale consultazione è notificato al Consiglio al più tardi nella riunione successiva.

ART.17 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi. Il Presidente è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina altresì due Vicepresidenti. Al Presidente ed ai Vicepresidenti può essere delegato dal Consiglio Direttivo l'assolvimento di determinate attribuzioni.

Al Presidente è demandata la gestione ordinaria del Fondo Comune, della quale è tenuto a rendere conto semestralmente al Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con prevalenza, ove entrambi siano presenti, di quello con più anzianità di adesione all'Associazione.

ART. 18 PRESIDENTI E ASSOCIATI ONORARI

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare:

- fino a un massimo di due **Presidenti onorari**, tra i Presidenti precedenti, in riconoscimento di speciali meriti acquisiti nel corso della loro attività associativa. La carica di Presidente onorario è conferita a vita. Il Presidente onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea senza che tale nomina attribuisca di per sé diritto di voto. Il Consiglio direttivo può assegnare al Presidente onorario cariche rappresentative.

- Associati onorari, tra persone fisiche o giuridiche; gli Associati onorari possono presenziare all'Assemblea degli Associati, senza che tale partecipazione comporti diritto di voto.

ART. 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti (dal Consiglio Direttivo) e si riunisce in via informale ogni qualvolta il Presidente ovvero i due Vicepresidenti ne ravvisino l'opportunità. Al Comitato di Presidenza competono funzioni consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame dei diversi organi sociali in ragione delle rispettive competenze. Al Comitato di Presidenza possono, inoltre, in casi obiettivi di necessità ed urgenza, essere conferite dalla Giunta Esecutiva, nell'ambito dei propri poteri, determinate attribuzioni. Delle riunioni del Comitato di Presidenza, quando ritenuto opportuno dalla maggioranza dei suoi membri, viene redatto verbale sottoscritto da tutti i

presenti.

ART. 20 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo costituisce al proprio interno una Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni nell'ambito dei propri poteri.

La Giunta Esecutiva adotta le decisioni di ordinaria amministrazione che richiedano un intervento tempestivo, come ad esempio di assunzione di personale o il conferimento di incarichi professionali.

La Giunta Esecutiva è composta da tre a sei membri. Della stessa fanno parte di diritto il Presidente e i due Vicepresidenti, mentre gli altri membri vengono eletti con il voto segreto degli altri componenti. Se il Consiglio Direttivo non stabilisce una durata più limitata, la Giunta Esecutiva scade con il Consiglio Direttivo che l'ha costituita.

La Giunta Esecutiva, in casi di obiettiva necessità e urgenza, può trasferire temporaneamente alcune attribuzioni al Comitato di Presidenza, che deve tempestivamente informare la Giunta delle proprie deliberazioni.

ART. 21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Presidente o da un Vicepresidente con la modalità di convocazione più opportuna: PEC, lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente con più anzianità di adesione all'Associazione, o in loro assenza, dal Consigliere con più anzianità di adesione all'Associazione. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta, anche fra persone ad essa estranee. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere della Giunta sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi ed eventualmente un supplente che vengono eletti dall'Assemblea.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e delle delibere di spesa ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori dei Conti devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea quando all'ordine del giorno vi sia in discussione l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre membri effettivi ed eventualmente un supplente eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei

Proviviri si riunisce su propria iniziativa o su richiesta del Presidente dell'Associazione mediante convocazione effettuata con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. Nel caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni.

La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre Associazioni aventi finalità analoghe.

È compito del Collegio dei Proviviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- le domande di iscrizione all'Associazione;
- la disciplina associativa anche agli effetti del versamento dei contributi;
- l'osservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali;
- collaborazione con le Autorità competenti su qualsiasi caso assicurativo, concernente sia Associati che non, che debba essere oggetto di eventuali indagini specifiche;
- l'esclusione degli associati dall'Associazione.

I membri del Collegio possono inoltre decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, in caso di controversie fra gli Associati o fra questi e l'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione di qualsiasi interessato, anche per incarico delle parti. Il Collegio dei Proviviri può applicare nei confronti degli Associati, le sanzioni di cui al precedente art. 9. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono valide se assunte con la presenza ed il consenso di almeno i due terzi dei suoi membri. Le decisioni del Collegio dei Proviviri devono risultare da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.

In caso di controversie economiche tra gli Associati relative alle provvigioni dovute in base al Codice Deontologico di ACB il Collegio dei Proviviri fornirà il proprio parere nonché il proprio contributo alla risoluzione della controversia, favorendo il ricorso alle procedure di mediazione o di arbitrato, secondo il Regolamento vigente presso la Camera di Commercio di Milano e/o quella della parte attrice.

ART. 24 - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti esterni all'associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione nelle rispettive competenze, nonché agli atti di ordinaria gestione, ha la responsabilità di tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento degli stessi. Il Segretario Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e può partecipare alle riunioni delle commissioni ed a quelle del Collegio dei Proviviri e dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e può partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro, delle commissioni, del Comitato Tecnico Scientifico ed a quelle del Collegio dei Proviviri e dei Revisori dei Conti.

ART. 25 - DELEGAZIONI DI AREA E DELEGAZIONI REGIONALI

Il Consiglio Direttivo può istituire, su propria iniziativa o su richiesta degli Associati, Delegazioni di Area e

Delegazioni Regionali, ove siano presenti territorialmente almeno 15 Associati; qualora il numero degli Associati sia inferiore a 15 le Regioni potranno essere accorpate per vicinanza e similitudine costituendo una unica delegazione Regionale.

Per Area si intende una zona geografica risultante dalla aggregazione di più territori regionali.

Il territorio nazionale è suddiviso in n. 5 Aree denominate Area Nord Ovest (comprensiva delle Regioni: Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia), Nord Est (comprensiva delle Regioni: Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna); Area Centro (comprensiva delle Regioni: Toscana - Marche - Abruzzo - Umbria - Lazio), Area Sud (comprensiva delle Regioni: Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria), Area Isole (Sicilia - Sardegna).

Per Associati della Regione s'intendono coloro che operano in aziende associate aventi la sede legale nella Regione interessata.

Alle Delegazioni di Area vengono riconosciuti, nell'ambito degli scopi associativi, i compiti fondamentali legati allo specifico territorio; a tal fine:

- collaborano con gli altri organi dell'Associazione per l'attuazione di iniziative e progetti di carattere generale;
- promuovono l'affiliazione di nuovi associati;
- sviluppano nelle relative aree di competenza i rapporti con gli iscritti;
- promuovono le attività che siano di interesse degli associati del territorio.

Il Consiglio Direttivo nomina i Delegati di Area, a ciascuno dei quali spettano le seguenti funzioni:

- nominare e revocare, di concerto con il Consiglio Direttivo, i Delegati Regionali ricompresi nella propria area di competenza;
- coordinare, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, l'attività delle Delegazioni Regionali;
- relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo in merito al complessivo andamento delle attività sociali in sede Regionale, anche alla luce delle periodiche relazioni fornite dai Responsabili Regionali;
- promuovere e dare impulso all'attività associativa.

I Delegati di Area e i Delegati Regionali devono essere regolarmente associati, durano in carica un triennio, prestano l'attività gratuitamente, sono rieleggibili e, in ogni caso, decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Se più Associati fanno richiesta di nomina come Delegati di Area per il medesimo territorio, il Consiglio Direttivo decide a proprio insindacabile giudizio in merito all'assegnazione della carica; mentre per i Delegati Regionali spetta al Delegato di Area assumere la decisione.

Nel caso in cui un Delegato di Area o Regionale decada, per qualunque motivo e prima della scadenza del mandato, viene sostituito dal Consiglio Direttivo o dal Delegato di Area per competenza, fino al termine del mandato.

Ciascun Associato regolarmente iscritto può proporre la propria candidatura per rivestire il ruolo di Delegato di Area o Regionale; il ruolo è incompatibile con la carica di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Proviviro dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo individua le modalità di funzionamento e di controllo delle Delegazioni e ha l'autorità di sciogliere

le stesse, qualora si verificassero fatti di gravità o anomalie nella gestione delle Delegazioni di Area o Regionali che possano provocare nocumento al funzionamento e all'immagine dell'Associazione.

ART. 25 BIS – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico di ACB si occupa della pianificazione dell'attività formativa, dello sviluppo di studi e tematiche relative all'intermediazione assicurativa, coordina e gestisce attività di relazione con Università, Istituti Scientifici e di Ricerca e, in sinergia con il Presidente e la Giunta Esecutiva, svolge attività di supporto relativamente all'organizzazione nonché a patrocinii di eventi e/o iniziative di carattere tecnico scientifico. Al Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare terzi designati dal Consiglio Direttivo e scelti in base alla loro attività e/o rispettiva qualifica professionale.

ART. 26 - REQUISITI PER ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Alle cariche nell'Associazione possono essere eletti solo gli Associati di cui all'art.4, fatti salvi i limiti ivi previsti per gli Associati Onorari e gli Associati Sostenitori. Per la carica di Revisore dei Conti e di Segretario Generale non è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Qualora un rappresentante interrompa il suo rapporto con l'Associazione egli immediatamente decade dalla carica associativa eventualmente ricoperta. È fatto obbligo agli Associati di notificare sollecitamente per iscritto le eventuali cessazioni di rappresentanti od eventuali sostituzioni. L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 27 - CESSAZIONE DELLE CARICHE

La cessazione del Presidente non conseguente al termine del proprio mandato non comporta la decadenza immediata dei Vicepresidenti e degli altri componenti la Giunta Esecutiva: in questo caso il Consiglio Direttivo nomina uno dei Vice Presidenti in carica fino alla successiva Assemblea Generale, secondo le regole previste dall'art. 17 e dall'art.20.

In caso di cessazione di uno o entrambi i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei nuovi componenti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo, tale da non costituire la maggioranza, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione di ciascuna delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Collegio dei Provisori o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da non costituire la maggioranza di uno dei due suddetti organi dell'Associazione, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione delle persone cessate, nominando i supplenti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati e, successivamente, i primi dei non eletti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati. La cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Provisori o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da costituire la maggioranza di uno dei suddetti organi dell'Associazione, comporta la decadenza degli altri componenti lo stesso organo. L'Assemblea procede pertanto alla nomina dell'intero organo decaduto. In caso di cessazione del segretario generale, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del nuovo.

ART. 28 - REGOLE GENERALI

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede, nonché in

videoconferenza. Gli incarichi degli Organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

ART. 29 - FONDO COMUNE E SUA AMMINISTRAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dagli immobili, mobili ed altre attività di spettanza dell'Associazione;
- dalle quote corrisposte dagli Associati al momento della loro iscrizione ed annualmente;
- dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- dalle eccedenze attive della gestione annuale.

L'amministrazione ordinaria del Fondo Comune spetta al Presidente, che è tenuto a renderne conto semestralmente al Consiglio Direttivo.

Per la gestione straordinaria del Fondo Comune, ossia che comporti impegni economici di importo superiore a € 50.000,00, è necessaria esplicita autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

ART. 30 - PREVENTIVI DI SPESA E RENDICONTI DI GESTIONE

Per ciascun anno solare sono compilati il preventivo di spesa, che è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno, ed il rendiconto economico finanziario, che è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario è presentato all'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; al rendiconto economico finanziario deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 – RESPONSABILITÀ

Tutti i soggetti che ricoprono cariche e/o sono preposti alla gestione quotidiana dell'Associazione debbono agire spendendo il nome dell'Associazione ed hanno diritto di essere tenuti indenni dalla stessa per qualsiasi conseguenza negativa derivante da tale attività qualora la medesima sia posta in essere nel rispetto delle delibere adottate e delle direttive attribuitegli dai competenti organi o dallo Statuto.

ART. 32- MODIFICA DELLO STATUTO

Fermo restando quanto previsto dalla legge, ogni proposta di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quarti degli Associati dell'Associazione, mediante convocazione di un'apposita assemblea straordinaria. La convocazione deve avvenire almeno 45 giorni prima della data scelta per tale assemblea.

In caso di proposta di modifica dello Statuto inoltrata dagli Associati, i proponenti devono trasmettere agli Associati ed al Consiglio Direttivo le proposte di modifica almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea.

In ogni caso di modifica dello Statuto, l'Associazione trasmette a tutti gli Associati il testo delle modifiche proposte almeno 15 gg prima della Assemblea Straordinaria convocata per deliberare in merito.

ART. 33 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Statuto modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati del 20 giugno 2023.

ART. 34 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.
Statuto modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati del 20 giugno 2023.

Norma transitoria:

Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore a far data dal 1° settembre 2023.